ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE PER IL QUADRIENNIO 2027 – 2030

DISTRETTO DI BOLOGNA

Con provvedimento del Presidente della Cassa del 13 febbraio 2026 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

La vigente normativa statutaria prevede che il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti eletti nei Collegi Elettorali, i quali coincidono con i Distretti di Corte d'Appello.

Nella circoscrizione di questo Ordine Forense, che fa parte del Collegio Elettorale di Bologna, il periodo di votazione è fissato **dal 5 ottobre 2026 al 9 ottobre 2026** ed il seggio elettorale sarà allestito presso il Tribunale di Parma, nei locali dell'Ordine degli avvocati di Parma, rimanendo aperto ogni giorno dalle ore 09:30 alle ore 13:00, **con orario di chiusura prefissato alle 13.00 del giorno venerdì 9 ottobre 2026.**

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Elettorale, hanno **diritto di elettorato attivo** gli iscritti alla Cassa al trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Gli Avvocati iscritti esclusivamente nell'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell'elenco degli elettori dell'Ordine del luogo del domicilio professionale.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Cassa, il Comitato dei Delegati è eletto dagli Avvocati iscritti alla Cassa Forense che mantengano l'iscrizione ad un albo, nonché dai praticanti iscritti a domanda.

Il comma 3 del citato art. 3, prevede che hanno **diritto di elettorato passivo** gli avvocati iscritti alla Cassa in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto.

Uno dei requisiti previsti dall'articolo 13 dello Statuto è la regolarità contributiva. A partire dalle presenti elezioni tale regolarità, per effetto del nuovo Regolamento Elettorale, dovrà essere attestata al momento della sottoscrizione della lista di candidatura, allegando il certificato rilasciato da Cassa Forense.

Il certificato dovrà essere richiesto accedendo all'area riservata, sezione *Istanze On-Line - Richiesta DURC*.

Si invita a presentare la richiesta di certificato di regolarità contributiva con adeguato anticipo, al fine di consentire agli uffici di svolgere le necessarie verifiche e, se del caso, permettere la regolarizzazione delle posizioni non regolari, entro i previsti termini.

Si ricorda, infatti, che ciascun candidato dovrà risultare in regola alla data ultima fissata per la presentazione delle candidature, stabilita al 15 maggio 2026, ore 12.00.

Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore al numero dei Delegati eleggibili nel Collegio Elettorale e, fatta eccezione per le liste uninominali e binominali, ogni genere è obbligatoriamente rappresentato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del citato Regolamento Elettorale la rappresentanza di genere, nelle liste superiori a due candidati, deve essere rispettata, al momento della presentazione delle stesse, in misura non inferiore ad un terzo calcolata con arrotondamento matematico all'unità, a pena di inammissibilità della lista.

Nessuno può essere candidato in più liste, né in un Collegio Elettorale diverso da quello nel quale è iscritto quale elettore.

Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione Elettorale dell'Ordine distrettuale **entro le ore 12.00 del 15 maggio 2026.**

I candidati sottoscrivono la lista per accettazione, indicano le proprie generalità, l'indirizzo di posta elettronica certificata e contestualmente producono la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto, allegando altresì il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Cassa Forense aggiornato a data successiva l'indizione delle elezioni.

La lista può essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche se candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio non candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1500; da 150 se il numero degli elettori è superiore e sino a 3000; da 200 elettori se superiore.

Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista, pena l'esclusione della sua sottoscrizione da tutte le liste.

Per il Collegio Elettorale di Bologna occorre la sottoscrizione di n. 200 (duecento) elettori.

Le sottoscrizioni degli elettori, integrate con il nome, il cognome ed il Foro di appartenenza del firmatario, devono essere apposte su fogli, ciascuno dei quali deve già riportare: l'indicazione della competizione elettorale, i nominativi dei candidati ed il relativo Foro di appartenenza nonché l'eventuale motto della lista.

Le sottoscrizioni degli elettori sono autenticate dal Presidente, o dal Consigliere Segretario dell'Ordine di appartenenza, da uno o più Consiglieri dell'Ordine delegati dal Presidente, o da un Delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio Elettorale. L'autentica delle sottoscrizioni può essere sostituita dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La Commissione Elettorale Distrettuale, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste elettorali, numera le liste secondo l'ordine di presentazione e verifica la tempestività e la regolarità della presentazione delle stesse.

Trasmette entro i successivi cinque giorni le liste dichiarate tempestive e regolari a Cassa ai fini della verifica della regolarità delle dichiarazioni rese e della sussistenza dei requisiti statutari e del Regolamento Elettorale.

Contestualmente trasmette il verbale delle operazioni compiute con il relativo provvedimento in via telematica a tutti i presentatori delle liste, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

La Cassa trasmette entro i trenta giorni successivi, a mezzo pec, alle Commissioni Elettorali Distrettuali gli esiti delle rispettive verifiche.

La Commissione Elettorale Distrettuale entro sette giorni dalla ricezione della citata comunicazione, delibera sull'ammissione delle liste e dei relativi candidati e dispone l'affissione di copia integrale del provvedimento all'albo e sul sito istituzionale degli Ordini del circondario e lo comunica a tutti i presentatori delle liste, indicando la facoltà di proporre reclamo in ossequio alle previsioni del Regolamento Elettorale.

La Commissione Elettorale Distrettuale provvede senza ritardo alla predisposizione del manifesto contenente le liste elettorali ammesse secondo il numero d'ordine di presentazione, l'eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati ammessi e lo trasmette alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto a mezzo posta elettronica per le incombenze previste dal Regolamento Elettorale.

Ogni elettore del Distretto, entro e non oltre dieci giorni dalla affissione della delibera di ammissione o esclusione delle liste, può proporre reclamo avverso le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito a mezzo pec presso la Commissione Elettorale Centrale.

Il voto è segreto ed è espresso personalmente nella sezione elettorale come sopra costituita, in forma tale da non consentire la riconoscibilità del voto.

È ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare.

La normativa statutaria e regolamentare della Cassa Forense è consultabile sul sito www.cassaforense.it.

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PARMA

IL PRESIDENTE

Avv. Matteo de Sensi